

COMUNE DI SPERLONGA

Prot. n. 116

Lì, 03.01.2020

Oggetto: Rettifica Ordinanza Sindacale prot. 18652 del 02.09.2019 e rettifica elenco “ B e C ” dell’Ordinanza Sindacale n. 16635 del 02.08.2019 ad oggetto : *Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n.558 del 15 novembre 2018, concernente “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni: Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province di Trento e Bolzano colpito dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018”. Contributi alle attività economiche e produttive di cui all’art. 3 co. 3 lett. b) dell’OCDPC 558/2018 e agli artt. 4 e 5 del DPCM del 27/02/2019. Approvazione elenchi delle istanze ammesse e non ammesse a contributo presentate dai titolari di attività economiche e produttive.*

IL SINDACO LEGALE RAPPRESENTANTE *PRO TEMPORE* DEL COMUNE DI
SPERLONGA
IN QUALITÀ DI SOGGETTO ISTRUTTORE

VISTE

- l’Ordinanza prot. n.16635 del 02.08.2019 inviato alla Regione con PEC n. 16645 dell’02.08.2019 e successiva PEC n. 16888 del 06.08.2019 e pubblicate nelle modalità di rito ivi previste;
- l’Ordinanza prot. n. 18652 del 02.09.2019 inviata in regione con PEC pari data e pubblicata nella modalità di rito ivi prevista;

CONSIDERATO CHE:

- in data 16.09.2019 prot. comunale n. 19609 perveniva al Comune, Sindaco pro tempore nella qualità di Soggetto Istruttore, dal sig. C. F. domanda prot. n.11522/04.06.2019 progressivo n. 13, atto di significazione ed invito alla riammissione dell’istanza di contributo non ammessa a finanziamento dalla Ordinanza prot. 18652 del 02.09.2019 con le motivazioni ivi contenute nell’atto de quo;
- in data 18.09.2019 il Soggetto Istruttore trasmetteva l’atto di significazione ed invito sopraccitato al Soggetto Attuatore e al Commissario delegato per l’emergenza ottobre 2018, nella quale si chiedeva di fornire istruzioni al riguardo;
- in data 10.10.2019 prot. 21641 il Commissario delegato inviava nota di risposta al Sindaco Soggetto Istruttore, specificando che la valutazione urbanistica dell’immobile compete al Comune;
- in data 11.10.2019 con prot. 21766 veniva notificato ricorso al TAR dal sig. C. F. (progressivo n. 13) contro, tra gli altri, il Comune di Sperlonga in persona del Sindaco pro tempore e nella qualità di Soggetto Istruttore dei procedimenti per il superamento dell’emergenza in conseguenza degli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Lazio nei giorni del 29 e 30 ottobre 2018;
- in data 27.12.2019 prot. 27757, il Sindaco Soggetto Istruttore, trasmetteva la relazione istruttoria redatta dal RUP della struttura tecnica comunale al Commissario delegato in

riferimento alla sua nota prot. 21641/10.10 c.a., a seguito dell'attività istruttoria del RUP, effettuata anche alla luce del ricorso al TAR del Lazio fatto da C.F. e pervenuto al Comune in data 11.11.2019 prot. 21766;

- in data 30.12 c.a. con prot. comunale 27848 il Commissario delegato riscontrava la nota su indicata rappresentando di valutare i profili di competenza comunali in rapporto alle prerogative istruttorie proprie del Soggetto Istruttore e richiamando l'attenzione sul valutare se “ *sussistano i requisiti all'ammissione a contributo, nulla osta a che vengano assunte determinazioni in tal senso, eventualmente rimuovendo in autotutela i provvedimenti di esclusione ed adottando un conseguente provvedimento di ammissione ed integrazione degli elenchi già trasmessi* ”, in virtù di ciò;

TENUTO CONTO

- del fatto che l'esclusione della domanda di C.F. progressivo 13 di cui all'Ordinanza Sindacale 18652 del 02.09.2019 motivava “ *in quanto alla data dell'evento calamitoso non è stato conseguito il titolo abilitativo* ” conseguenza del quale, con plurime argomentazioni pervenute da C.F. dall'atto di significazione sino al ricorso al TAR, il RUP della struttura tecnica comunale attraverso istruttoria rappresentava con nota prot. 27756 del 27.12.2019 che “ *in riferimento a quanto stabilito dal D.P.C.M. 27.02.2019, che prevede all'art. 5 comma 3 lettera b che per l'immobile danneggiato dall'evento calamitoso venga attestato che sia stato verificato nel rispetto delle disposizioni di legge ovvero che alla data dell'evento calamitoso i prescritti titoli abilitativi siano stati conseguiti in sanatoria. Ciò premesso si rappresenta che: l'immobile non è stato mai ricompreso in alcuna istanza di “sanatoria ordinaria” ai sensi dell'art. 36 del DPR 380-01;*- *l'immobile realizzato senza alcun titolo edilizio entro il 31.12.1987, come dichiarato dall'istante ai sensi dell'39 della Legge 724/94 è stato oggetto di richiesta di condono edilizio per il quale in data 30.05.2002 prot. n. 8329 è stata rilasciata determinazione paesaggistica n. 5/169-2002 ai sensi dell'art. 32 della Legge 47/85 e art. 146 del D.L.gs. n. 42/2004;*
- *di aver acquisito ai sensi dell'art. 55 del Cod. Nav. Autorizzazione n. 7 prot. n. 8199 del Registro anno 2002;*
- *la legge 28.02.1985 n. 47 e s.m.i. prevede per l'immobile nelle more del rilascio del richiesto titolo abilitativo edilizio, la facoltà di essere alienato, utilizzato ed ottenere la fornitura di pubblici servizi, le citate autorizzazioni risultano indispensabili dell'accoglimento del condono edilizio richiesto per cui, alla data del 28.10.2019 la pratica di condono edilizio sopra citata aveva già ottenuto da parte del Comune un'istruttoria per la sua definizione finale susseguita successivamente dall'istruttoria redatta geom. A.C. e n.q. di tecnico di condoni edilizi per cui è stato rilasciato dal Responsabile del Servizio ing. F.P. il permesso di costruire in sanatoria n. 2 del 05.02.2019 e pertanto si può attestare che i benefici di cui alla legge 28.02.1985 n. 47 e art. 39 della Legge 23.12.1994 n. 724 in relazione della domanda di condono presentata il 27.02.1995 dal sig. C.L., registrata al prot. n. 2833, pratica n. 238/95 relativa al fabbricato interessato dall'evento calamitoso che ha colpito il territorio della Regione Lazio nei giorni 29 e 30 ottobre 2018, erano già maturati prima del citato evento”.*

VALUTATO

di conseguenza, alla luce delle considerazioni sopra esposte ed in particolare la relazione del Responsabile Unico del Procedimento, inviata anche al Commissario delegato con nota del 27.12.2019 prot. 27757, ricorrere i presupposti di pubblico interesse alla revoca in autotutela della non ammissibilità a finanziamento della domanda dell'azienda del sig. C.F. prot.. 11522/04.06.2019 progressivo 13 di cui all'Ordinanza 18652/02.09.2019 in quanto alla data dell'evento calamitoso, l'immobile oggetto della richiesta di finanziamento aveva ottenuto tutti i permessi ed autorizzazioni previsti per legge e che " il permesso di costruire n. 2 del 05.02.2019 " ha esclusivamente certificato l'avvenuto conseguimento della legittimazione edilizia;

RITENUTO NECESSARIO

in virtù delle considerazioni sopra espresse rettificare parzialmente l'Ordinanza sindacale n. 18652 del 02.09.2019 annullando in autotutela la non ammissione a finanziamento della domanda di C.F. prot. 11522/04.06.2019 progressivo 13 e pertanto rettificare l'ordinanza sindacale n. 16635 del 02.08.2019 ad oggetto : *Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n.558 del 15 novembre 2018, concernente "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni: Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province di Trento e Bolzano colpito dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018". Contributi alle attività economiche e produttive di cui all'art. 3 co. 3 lett. b) dell'OCDPC 558/2018 e agli artt. 4 e 5 del DPCM del 27/02/2019. **Approvazione elenchi delle istanze ammesse e non ammesse a contributo presentate dai titolari di attività economiche e produttive***, inserendo nell'elenco B: soggetti ammissibili a contributo ai sensi degli artt. 4 e 5 del DPCM 27.02.2019 la domanda di C.F. prot. 11522/04.06.2019 progressivo 13 per un importo di € 427.803,23 come precedentemente determinato ed escluderla dall'elenco C2 soggetti non ammessi a contributo ai sensi dell'artt. 4 e 5 del DPCM 27.02.2019;

PRESO ATTO

delle note interlocutorie sopracitate con il Commissario delegato;

ACQUISITA

la relazione del RUP tecnico dell'Ufficio Comune Amico con prot. n. 27756 del 27.12.2019 e il parere favorevole del RUP amministrativo alla revoca in autotutela della non ammissibilità della domanda a finanziamento del progressivo 13.

ORDINA

per quanto su esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale:

1. di rettificare parzialmente l'Ordinanza prot. n. 18652 del 02.09.2019 **annullando in autotutela**, di non ammettere a finanziamento la domanda di C. F. prot.. 11522/04.06.2019 progressivo 13 di cui all'Ordinanza 18652/02.09.2019 in quanto alla data dell'evento calamitoso l'immobile oggetto della richiesta aveva ottenuto tutti i permessi ed

- autorizzazioni previsti per legge e che “ il permesso di costruire n. 2 del 05.02.2019 ” ha esclusivamente certificato l’avvenuto conseguimento della legittimazione edilizia;
2. rettificare l’ordinanza sindacale n. 16635 del 02.08.2019 ad oggetto : *Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n.558 del 15 novembre 2018, concernente “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni: Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province di Trento e Bolzano colpito dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018”. Contributi alle attività economiche e produttive di cui all’art. 3 co. 3 lett. b) dell’OCDPC 558/2018 e agli artt. 4 e 5 del DPCM del 27/02/2019. **Approvazione elenchi delle istanze ammesse e non ammesse a contributo presentate dai titolari di attività economiche e produttive**, inserendo nell’elenco B: soggetti ammissibili a contributo ai sensi degli artt. 4 e 5 del DPCM 27.02.2019 la domanda di C.F. prot. 11522/04.06.2019 progressivo 13 per un importo di € 427.803,23 come precedentemente determinato ed escluderla dall’elenco C2 soggetti non ammessi a contributo ai sensi dell’artt. 4 e 5 del DPCM 27.02.2019;*
 3. trasmettere la presente ordinanza al Commissario Delegato e al Soggetto Attuatore per il superamento dell’emergenza in conseguenza degli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Lazio nei giorni 29 e 30 ottobre 2018.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, nel termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di giorni centoventi.

Il presente atto sarà pubblicato sull’Albo On Line del Sito Istituzionale e in Amministrazione Trasparente e a cura del Capo Dipartimento di Protezione Civile sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sulla pagina web dedicata all’indirizzo <http://www.regione.lazio.it/rl/maltempoottobre2018/atti/>, anche a valere quale notifica agli interessati.

Il legale rappresentante *pro tempore* del Comune di Sperlonga
In qualità di Soggetto Istruttore

f.to Armando CUSANI

R.U.P.

f.to geom. Valentina De Vito

R.U.P.

f.to dott.ssa Alessandra Tuccinardi